



# Newsletter

## #04 2020

Novità del mondo fiscale  
e servizi fiduciari



### EFFICACIA DELLO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI E FRUIBILITÀ DEI DATI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE

La trasmissione automatica di informazioni fiscali, le cui basi giuridiche sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2017, si presenta oggi già fattivamente operativa con 75 Stati partner.

La comunicazione dei dati inerenti i conti bancari detenuti in tali Paesi da parte di un contribuente svizzero è avvenuta e li ha resi disponibili all'amministrazione finanziaria elvetica, rispettivamente alle istanze cantonali che provvedono alle adeguate verifiche sulla corretta dichiarazione degli elementi di reddito e sostanza del contribuente.

Si rammenta infatti che, l'acquisizione dell'informazione da parte degli uffici, previene l'accesso all'autodenuncia esente da pena, vedendo mancare alcuni dei principali presupposti dell'emersione e commina in capo al contribuente, oltre al recupero di imposta e agli interessi di ritardo, una sanzione nella misura da 1/3 a tre volte l'imposta sottratta (molto verosimilmente si ritiene che la stessa non sarà fissata al minimo di un terzo ma bensì superiore, al minimo una volta l'imposta sottratta).

In Svizzera esistono ancora molti contribuenti che dispongono della titolarità di conti esteri, perlopiù accesi nei loro Paesi di origine e mai stati oggetto di dichiarazione. Si consiglia di operare con sollecitudine alla regolarizzazione delle proprie posizioni, prima che l'autorità stessa proceda a contattare il contribuente, quantomeno per cercare di valutare preventivamente la pratica e cercare di mitigare il computo sanzionatorio.

**PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e fornire consulenza sul tema in oggetto.**

Cesare Vidale – [cesare.vidale@pmconsulenze.ch](mailto:cesare.vidale@pmconsulenze.ch)



## SCAMBIO DI INFORMAZIONI SVIZZERA-ITALIA. SCADENZA DEL TERMINE PER IL RICORSO CONTRO LA DECISIONE AFC

In data 10 luglio 2017 la GDF ha inoltrato formale richiesta di assistenza amministrativa all'AFC, al fine di verificare il corretto adempimento agli obblighi fiscali italiani da parte di un elenco di contribuenti con presunto domicilio in Italia, che successivamente alla data del 23 febbraio 2015 avevano in essere relazioni d'affari con società del gruppo Credit Suisse.

Tutte le persone che, successivamente alla data del 23 febbraio 2015, avevano in essere relazioni d'affari con società del gruppo Credit Suisse, con particolare riferimento alla titolarità di conti e di polizze assicurative, sono interessate dalla citata domanda.

In data 24 marzo 2020 l'AFC ha informato le persone interessate dalla domanda di assistenza amministrativa italiana, a) della ricezione e del contenuto della richiesta, b) dell'obbligo di comunicare all'AFC indirizzo in Svizzera o in Italia o di designare all'AFC un rappresentante in Svizzera o in Italia legittimato a ricevere notifiche qualora fossero domiciliati al di fuori di questi due paesi, c) della procedura semplificata di cui all'art. 16 capoverso 1 LAAF, d) dell'emissione di una decisione finale per le persone interessate nel caso in cui non abbiano acconsentito alla procedura semplificata.

In data 21 luglio 2020 l'AFC ha emesso decisione finale per tutti coloro che nonostante la notifica non abbiano provveduto a comunicare i dati richiesti o non abbiano acconsentito alla procedura semplificata, ciò significa che in data 21 agosto 2020 le informazioni richieste dalla GDF italiana sono state comunicate da parte dell'AFC.

**PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi, sia in termini di ricorso avverso la decisione sia per proseguire repentinamente ed in parallelo con misure di sanatoria fiscale qualora le posizioni oggetto di scambio non siano state dichiarate in Italia.**

**Marco Martini – [marco.martini@pmconsulenze.ch](mailto:marco.martini@pmconsulenze.ch)**



## ESENZIONE DEL BOLLO CANTONALE PER LE EX SOCIETÀ A STATUTO SPECIALE ED I NUOVI POSSIBILI CAMPI DI APPLICAZIONE

A maggio 2019 la cittadinanza Svizzera ha approvato, nel quadro della RFFA, l'abrogazione degli statuti fiscali speciali cantonali ed a seguito di tale decisione nel luglio 2019, il Consiglio di Stato ticinese proponeva di abrogare l'esenzione soggettiva di cui le società a

statuto speciale godevano ai fini dell'imposta cantonale di bollo sulle scritture private.

Malgrado i buoni propositi del Cantone, un'interpretazione letterale della Legge cantonale sul bollo avrebbe potuto spingere molte ex società ticinesi a statuto speciale a spostarsi verso altri Cantoni. In alcuni scenari, il costo fiscale ai fini del bollo cantonale avrebbe superato di circa una volta e mezzo quello causato dall'imposta sull'utile.

Tale incertezza giuridica avrebbe potuto assumere piena rilevanza tra qualche anno a seguito delle nuove nomine in capo alla Divisione delle contribuzioni e al DFE ed avrebbe rischiato di spingere le ex società a

statuto speciale fuori dal Cantone, di fatto vanificando l'intento di riforma fiscale teso a mantenere sul territorio tali rilevanti contribuenti.

Le lett. h e i dell'art. 7 cpv. 1 LBol, in vigore dal 1° gennaio 2020 sono le risposte che si attendevano.

La formulazione aperta permetterà, se la prassi amministrativa lo concederà, di mantenere ed addirittura estendere l'esenzione a contribuenti ai quali questa era finora preclusa come le società orientate principalmente all'esportazione.

**PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi ed in applicazione dei modelli di calcolo necessari, fornire consulenza sul tema in oggetto.**

Michele Legoratto - [michele.legoratto@kfbfiduciaria.ch](mailto:michele.legoratto@kfbfiduciaria.ch)

---



### **AGGIORNAMENTI - LAVORO RIDOTTO COME RISPOSTA ALL'IMPROVVISO CALO DI LAVORO**

La tempestiva risposta della AD (assicurazione contro la disoccupazione) alla pandemia causata dalla diffusione del Covid-19 ha, durante questi mesi, subito delle modifiche, sino ad arrivare al mese in corso (settembre 2020) durante il quale sono state abolite alcune misure straordinarie.

Dal 1° settembre 2020 la durata massima dell'autorizzazione è 3 mesi, rinnovabile sino ad un massimo di 12 mesi. Si noti però che i periodi di conteggio inviati ai competenti enti, tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, che riportavano un perdita maggiore all'85% del normale tempo di lavoro aziendale, non vengono inclusi nel limite massimo dei 12 mesi, dando la possibilità alle società di usufruire così di una copertura della durata di 18 mesi.

Decadono tutte le autorizzazioni che alla data del 1° settembre 2020 sono in essere da più di tre mesi.

Le società che intendono continuare a beneficiare di questo provvedimento devono presentare un nuovo preannuncio di lavoro ridotto, la richiesta di rinnovo deve essere inoltrata almeno dieci giorni prima dell'inizio del periodo di lavoro oggetto dell'istanza.

Il termine di attesa, sino ad agosto soppresso, è stato ripristinato ma ridotto ad un giorno (per periodo di conteggio).

In buona sostanza: dal 1° settembre 2020 si confermano soltanto la procedura semplificata per il preannuncio (che non richiede informazioni particolarmente dettagliate) e la procedura sommaria per il conteggio (un unico formulario di celere compilazione).

**PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi ed in applicazione dei modelli di calcolo necessari, fornire consulenza sul tema in oggetto.**

Carlo Castellano [castellano@fiduciariafontana.ch](mailto:castellano@fiduciariafontana.ch)

Angela Sorrenti [sorrenti@fiduciariafontana.ch](mailto:sorrenti@fiduciariafontana.ch)

---



 SHARE TO FACEBOOK

 SHARE TO TWITTER

 FORWARD EMAIL

PM Consulenze SA  
Viale S.Frascini 16, Lugano  
Switzerland

